Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

- LIV -

LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA 5

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89: *MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE. DELEGHE AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA, NONCHÉ PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA. LEGGE DI CONVERSIONE* 6

DECRETO-LEGGE 7

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto-legge **24 aprile 2014, n. 66**[1],
convertito, con modificazioni, dalla legge **23 giugno 2014, n. 89**[2]:
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Legge di conversione

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 2	Governo	**31 dicembre 2015**	Uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse[3].
Art. 1, co. 4	Governo	Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 2.
Art. 1, co. 5	Governo	**31 dicembre 2015**	Decreto legislativo di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza[4].
Art. 1, co. 7	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 5.
Art. 1, co. 8	Governo	**31 dicembre 2016**	Decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria[5]
Art. 1, co. 10	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 8.

[1] Il decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2014, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[2] La legge di conversione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2014, ed è entrata in vigore il 24 giugno 2014.
[3] Si tratta della delega prevista dall'articolo 40, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).
[4] Si tratta della delega prevista dall'articolo 42, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).
[5] Si tratta della delega prevista dall'articolo 50, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).

Decreto-legge

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 7	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreti che apportano le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui all'articolo 1.
Art. 4, co. 1	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreti che dispongono eventuali integrazioni dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011[6].
Art. 4, co. 12-*quater*[7]	Ministero dell'interno	**Entro il 20 giugno 2014**	Eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base
Art. 4, co. 12-*quater*[8]	Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze	**10 giugno 2014**	Decreto di natura non regolamentare che indica il gettito annuo della TASI.
Art. 4, co. 12-*quater*	Ministero dell'interno	**30 settembre 2014**	Comunica all'Agenzia delle entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.
Art. 5-*bis*, co. 2[9]	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro degli affari esteri		Decreto con il quale sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1[10].
Art. 6, co. 1	Governo	**23 giugno 2014** *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso,

[6] Decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera *b)*, 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
[7] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, co. 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[8] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, co. 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[9] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 18, co. 3, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
[10] Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti [11] [12].
Art. 8, co. 1, lett. *b)*[13]	Presidente del Consiglio dei ministri, sentita Conferenza unificata	**24 luglio 2014** *In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*[14].	Decreto che definisce uno schema tipo e modalità per la pubblicazione e l'accessibilità nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Art. 8, co. 1, lett. *c)*[15],	Presidente del Consiglio dei ministri, sentita Conferenza unificata	**24 luglio 2014** *In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*[16].	Decreto che definisce uno schema tipo e modalità per la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dell' indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".
Art. 8, co. 3[17]	Ministero dell'economia e delle finanze	**24 luglio 2014** *In sede di prima applicazione, entro trenta*	Decreto che definisce le modalità in base alle quali i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente

[11] Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire, nell'anno 2015, un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
[12] Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[13] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29, co. 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
[14] Come disposto dal comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto.
[15] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
[16] Come disposto dal comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto.
[17] In realtà il riferimento normativo è il comma 6-*bis* dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
		giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.	accessibili, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[18] [19].
Art. 8, co. 5	Presidente del Consiglio dei ministri	**24 maggio 2014** *Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*[20]	Decreto che determina gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in modo da fissare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento, ove esistenti.
Art. 8, co. 11	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro della difesa, sentito Ministro dello sviluppo economico, previa verifica Ministero dell'economia e delle finanze	**24 maggio 2014** *Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*[21]	Decreto che ridetermina le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati in modo da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo del comma 11.
Art. 9, co. 2 secondo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata	**23 giugno 2014** *Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto che definisce i requisiti per l'iscrizione, tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti,anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.
Art. 9, co. 2 terzo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con Conferenza unificata	**23 luglio 2014** *Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative.

[18] Il SIOPE - Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche (frutto della collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT). E' disciplinato dall'articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009.

[19] Nella *Gazzetta ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014: *Modalità di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)* in adempimento della disposizione del decreto-legge. Il decreto disciplina le modalità di accesso alla banca dati, precisando che Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili i dati SIOPE di cui al comma 1, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni, senza oneri a loro carico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82.

[20] In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei trenta giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50 (*disposizioni finanziarie).*

[21] Nelle more dell'adozione del decreto sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'art. 536 del codice dell'ordinamento militare.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 9, co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Annuale **Entro il 31 dicembre**	Le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.[22]
Art. 9, co. 6	Ministero dell'economia e delle finanze		Stipula apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.
Art. 9, co. 9	Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al l'articolo 9, comma 1.
Art. 9, co. 10	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che riassegna le somme versate in uno specifico capitolo di entrata anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
Art. 10, co. 3, primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	**Entro il 30 giugno 2014**	Decreto che individua le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP
Art. 10, co. 3, secondo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	Entro dieci giorni dall'emanazione del decreto di cui al primo periodo dell'articolo 10, co. 3	Pubblica sul proprio sito *internet* i prezzi relativi alle prestazioni individuate dal decreto di cui al primo periodo[23].
Art. 12, co. 1	Ministro dell'economia e delle finanze	**24 maggio 2014** *Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Adegua l'articolo 6 del proprio decreto 5 dicembre 2003[24] per allineare la rilevazione dei tassi d'interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.

[22] Con il decreto sono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 3 dell'articolo 9.
[23] Si tratta delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del decreto.
[24] Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 12, co. 2	Ministero dell'economia e delle finanze		Modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.[25]
Art. 13, co. 15-*bis*	Amministrazioni pubbliche [26]		Pubblicano nel proprio sito *internet* i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
Art. 15, co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	**24 luglio 2014** *Trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto* Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dopo il 24 luglio 2014), ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite indicato.	Decreto che indica il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.
Art. 16, co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti[27]	**9 luglio 2014** *Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Decreto che individua le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1[28].
Art. 16, co. 4 primo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro competente, di concerto con Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera Consiglio dei ministri	A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - 24 giugno 2014 - e fino al 15 luglio 2014	Decreti con i quali possono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, che sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Art. 16, co. 4 secondo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri		Facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui medesimi decreti di cui al comma 4[29].

[25] Nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003.
[26] Si tratta delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[27] Previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
[28] Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.
[29] A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 16-*bis*, co. 1, lett. *b*)[30]	Ministero degli affari esteri		Decreti che ripartiscono le risorse del fondo per le attività per la promozione dell'Italia tra gli uffici all'estero, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.
Art. 16-*bis*, co. 4 secondo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Ministro degli affari esteri		Decreto che provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Art. 16-*bis*, co. 4 Terzo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	*(Eventuale)* senza ritardo	Riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Art. 19, co. 1[31]	Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono stabilite le modalità di riparto del contributo alla finanza pubblica assicurato da province e Città metropolitane.
Art. 21, co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con Ministro dello sviluppo economico		Decreto che individua le modalità di alienazione di quote di *Rai Way.*
Art. 22, co. 2[32] primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno	**22 settembre 2014** *Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.*	Decreto di natura non regolamentare che individua i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione[33] sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat[34]

[30] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 53-*bis*, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con validità dal 1° gennaio 2015**.**
[31] In realtà il riferimento normativo è l'art. 1, co. 150-*bis* della legge 7 aprile 2014, n. 56.
[32] In realtà il riferimento normativo è il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
[33] Si tratta dell'esenzione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto.
[34] Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 22, co. 2 [35] ultimo periodo	Ministero dell'interno, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze	**22 settembre 2014** *Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.*	Decreto con il quale sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.
Art. 24, co. 2, lett. *b)*[36] settimo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreti che apportano le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.[37]
Art. 25, co. 2 lett. *a)*	Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture		Decreto che aggiorna la tabella 1 allegata al decreto-legge
Art. 28, co. 1, lett. *b)*[38]	Ministero dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza unificata	**23 giugno 2014** *Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto con il quale sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.
Art. 29, co. 1[39]	Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con Conferenza unificata	28 febbraio 2014[40]	Decreto che stabilisce la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013. La disposizione introduce una modifica,

[35] In realtà il riferimento normativo è il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
[36] In realtà il riferimento normativo è l'art. 2, co. 222-*quater*, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
[37] Ai sensi del medesimo comma 222-*quater* dell'articolo 2, le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-*bis* (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,), entro il 30 giugno 2015 predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare un complessivo efficientamento della presenza territoriale attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche. L'agenzia del demanio, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata, i risultati della verifica della compatibilità dello stesso con gli obiettivi fissati.
[38] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2, co. 6-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
[39] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
[40] Il termine era previsto dalla disposizione originaria, vale a dire dall'articolo 13, co. 9, primo periodo, del citato decreto-legge n.102 del 2013.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			stabilendo che con le procedure individuate con il decreto sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità non erogate nelle precedenti istanze.
Art. 31, co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza Stato-città ed autonomie locali	**23 giugno 2014** *Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto con il quale sono stabiliti[41] i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 31.
Art. 32, co. 2	Ministero dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza unificata	**Entro il 31 luglio 2014**	Decreto con il quale sono stabiliti la distribuzione dell'incremento[42] di cui al comma 1 tra le sezioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili nonché i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse agli enti locali[43].
Art. 33, co. 3	Ministero dell'interno	**24 maggio 2014** *Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Decreto di natura non regolamentare che concede l'anticipazione di cui al comma 1[44]
Art. 35, co. 2	Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Ministro per gli affari regionali		Diffida le regioni che non abbiano compiuto ciò che è stabilito al comma 1 dell'articolo 35 ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 35 del 2013[45], ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.
Art. 35, co. 3	Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Ministro per gli affari regionali		Nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario *ad acta*.[46]

[41] In conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
[42] Si tratta dell'incremento, per l'anno 2014, della somma di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.
[43] Il decreto determina altresì l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di adozione del decreto medesimo.
[44] Si tratta di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario.
[45] Si tratta delle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
[46] Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquistare le anticipazioni di liquidità disponibili.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 35, co. 5	Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Ministro per gli affari regionali		Diffida le regioni ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.
Art. 36, co. 2	Ministro dell'economia e delle finanze	**Entro il 31 luglio 2014**	Decreto che provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto.[47]
Art. 37, co. 4 Sesto periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	**24 luglio 2014** *Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*[48]	Decreto di natura non regolamentare che definisce termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 37, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal fondo e ceduti ai sensi del comma 3.[49]
Art. 43, co. 2[50]	Ministero dell'interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI		Decreto che stabilisce le modalità per la struttura, la redazione e la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.[51]
Art. 45, co. 10	Ministro dell'economia e delle finanze	**Entro il 18 luglio 2014**	Decreto che provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione del debito delle regioni.
Art. 46, co. 4	Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che recepisce il riparto degli accantonamenti mediante accordo tra le regioni e le province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014.
Art. 46, co. 6	Presidente del Consiglio dei ministri	Entro 20 giorni dalla scadenza dei termini del 31 maggio 2014 (anno 2014) e 31 ottobre 2014 (anni 2015 e seguenti)	Decreto adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri che assegna gli importi di cui al primo periodo del comma 6 ad ambiti di spesa e li attribuisce alle singole regioni e province autonome tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente.[52]

[47] In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.
[48] Vedi il co. 3 dell'articolo 37. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 5.
[49] Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 37, sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa sugli enti debitori.
[50] In realtà il riferimento normativo è l'art. 161, co. 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[51] Recita il comma 5 dell'articolo 161 che "i *certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2".*
[52] Il decreto è adottato in assenza dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-regioni entro i termini previsti al primo periodo del co. 6.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 47, co. 2	Ministro dell'interno	**Entro il 30 giugno 2014** e **28 febbraio** per gli anni successivi	Decreto che determina i risparmi di ciascuna provincia e città metropolitana da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.[53] [54]
Art. 47, co. 9	Ministro dell'interno	**Entro il 30 giugno 2014** e **28 febbraio** per gli anni successivi	Decreto che determina gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni indicate al comma 8 dell'articolo 47 per ciascun comune sulla base dei criteri di cui alle lettere *a), b)* e *c)*del medesimo comma 9[55].
Art. 48, co. 1[56]	Presidente del Consiglio dei ministri, sentita Conferenza Stato-città ed autonomie locali	**Entro il 15 giugno 2014**	Decreto che individua i comuni beneficiari dell'esclusione delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa.
Art. 49, co. 1	Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le amministrazioni interessate	**Entro il 31 luglio 2014**	Decreto che adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione.
Art. 49, co. 2, *alinea*	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che quantifica per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e provvede alla eliminazione degli stessi e alla cancellazione delle relative partite dal conto del patrimonio generale dello Stato.
Art. 49, co. 2, lett. *a)*, primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che ripartisce appositi fondi per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il richiamo dei debiti fuori bilancio.
Art. 49, co. 2, lett. *a)*, terzo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che individua interventi in favore dei quali è destinato un apposito fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[53] La determinazione dei risparmi avviene in base ai criteri stabiliti dalle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 47. Il decreto recepisce altresì le modifiche degli importi e dei criteri di cui al comma 2 stabilite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
[54] Il Ministero dell'interno - Direttore centrale della finanza locale, ha adottato il decreto 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014: *Certificazione relativa al concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.* Con il decreto è approvato il modello relativo allacomunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici Siope. La certificazione deve essere trasmessa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica,.
[55] Il decreto recepisce altresì le modifiche degli importi e dei criteri di cui al comma 2 stabilite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
[56] In realtà il riferimento normativo è l'art. 31, co. 14-*ter* della legge 12 novembre 2011, n. 183.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 50, co. 2	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreti da comunicare alle Camere con i quali sono apportate variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, previa motivata e documentata richiesta da parte delle amministrazioni interessate.
Art. 50, co. 9-*ter*	Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro dell'interno		Apporta le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
Art. 50, co. 11	Ministro dell'economia e delle finanze	**Entro il 30 settembre 2014**	Decreto che stabilisce l'aumento delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per il 2014.

Deliberato il 25 giugno 2014

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. LIII/bis ***- XVII. Le relazioni alla Unione Europea.***

N. LIII - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.

N. LII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

N. LI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

N. L - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

N. XLIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

N. XLVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

N. XLVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67: Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

N. XLVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

N. XLV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 14 aprile 2014, n. 63: Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

N. XLIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

N. XLIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54: Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

N. XLII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

N. XLI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 : Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

N. XL - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437